



Viale Roosevelt 15 – tel. 031 316357 fax 031 316.353  
[Categorie - Legislazione – g.pugliesi@confartigianatocomo.it](http://www.confartigianatocomo.it)

Como il 6 ottobre 2015  
Prot. 184/GP/gp

***Artigiani Associati  
Loro Indirizzi***

---

## **Oggetto: divieto di circolazione veicoli inquinanti dal 15 ottobre al 15 aprile**

La presente per comunicarvi che a partire dal prossimo **15 ottobre 2015, fino al 15 aprile 2016**, come ogni anno, entrano in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

Il provvedimento di divieto assunto dall'assessorato regionale all'Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile, oltre che la circolazione dei veicoli inquinanti, riguarda anche l'utilizzo dei caminetti aperti e a bassa efficienza per il riscaldamento sotto i 300 metri e l'accensione di fuochi all'aperto.

A partire da quest'anno, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della Fascia 2, corrispondente alla zona A con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni. L'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all'interno della Fascia 1 e della Fascia 2. Il dettaglio dei Comuni e delle aree interessate a queste nuove limitazioni, sono consultabili all'indirizzo: <http://www.reti.regione.lombardia.it/> e sono pure riportati sul nostro sito: [www.confartigianatocomo.it](http://www.confartigianatocomo.it)

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, **dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti 'Euro 0 benzina'); autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti 'Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel').**

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, **con l'esclusione: delle autostrade; delle strade di interesse regionale R1; dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.**

**Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:** veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

**I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli** sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. **La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da euro 75,00 a euro 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.**

Si ricorda che **è pure in vigore il divieto permanente alla circolazione** per i motoveicoli e i ciclomotori a **due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale.** Si precisa che **i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali** al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali. Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi: lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea; **lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.**

Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Giuseppe Pugliesi  
Responsabile Politiche del Territorio  
Legislazione e Bandi

